



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 246/24/CONS

APPROVAZIONE DEL LISTINO PER L'ANNO 2024 DEI SERVIZI WHOLESALE DI COLOCAZIONE FORNITI NELLE AREE INDIVIDUATE DAL PIANO ITALIA A 1 GIGA DA OPEN FIBER S.P.A. BENEFICIARIO DI AIUTI DI STATO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (CCEE o Codice UE)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche” (Codice)*;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2013/C 25/01) recante *“Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”*, del 26 gennaio 2013, o *“Orientamenti della CE”*;



CONSIDERATO che gli *Orientamenti della CE* individuano il ruolo delle Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) nel contesto dei procedimenti per la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato, evidenziandone la crucialità, in virtù dell'esperienza nel settore delle ANR: in tal senso, esse stabiliscono che le ANR dovrebbero essere consultate dalle autorità che concedono l'aiuto in relazione: *i)* all'identificazione delle aree interessate dall'aiuto (*target areas*), *ii)* all'individuazione delle condizioni di accesso all'ingrosso alla rete sussidiata ed *iii)* ai prezzi di tali servizi nonché, *iv)* alla risoluzione delle controversie tra operatori che richiedono l'accesso alla rete sussidiata e l'operatore sussidiato (*paragrafo 42 degli Orientamenti della CE*);

CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda le condizioni economiche dei servizi di accesso, gli *Orientamenti della CE* chiariscono che i prezzi dei servizi offerti sulla rete sussidiata dovrebbero basarsi sui principi stabiliti dalle ANR, sull'uso di *benchmark* di prezzo e dovrebbero tenere conto del sussidio ricevuto. Per la definizione del *benchmark* – che rappresenta il limite massimo del prezzo applicabile – rilevano i prezzi medi (pubblicati) che prevalgono nelle aree più competitive – della Nazione o dell'Unione – per servizi confrontabili; in assenza di prezzi pubblicati si suggerisce il riferimento a quelli regolati o comunque approvati dalle ANR. In assenza di prezzi pubblicati o regolati, si suggerisce il riferimento al principio dell'orientamento al costo;

VISTO il Piano di intervento “*Italia a 1 Giga*” (di seguito il Piano) approvato il 27 luglio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, presieduto dall'allora Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTA la delibera n. 406/21/CONS, del 16 dicembre 2021, recante “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributi pubblici*” (“*Linee guida*”);

CONSIDERATO che la delibera n. 406/21/CONS ha rappresentato la base regolamentare – per quanto attiene alla definizione delle condizioni di accesso all'ingrosso alla rete sussidiata e dei prezzi massimi dei servizi essenziali richiesti dal bando – rispetto alla quale, ai sensi degli *Orientamenti della CE* del 2013, sono stati definiti i Bandi per la concessione degli aiuti di Stato conferiti nell'ambito del Piano “*Italia a 1 Giga*”. Nei Bandi relativi alle gare indette dalla Stazione appaltante (Infratel Italia S.p.A.) è stato previsto che, per la commercializzazione dei servizi di accesso all'ingrosso, il Beneficiario si impegnasse a rispettare i prezzi massimi di una lista di servizi essenziali (*set minimo*) di servizi di accesso all'ingrosso alle infrastrutture a banda ultra-larga e, segnatamente, quelli indicati dalla delibera n. 406/21/CONS;

TENUTO conto che il Capitolato tecnico (“*Capitolato*”) – allegato ai Bandi di gara – stabilisce, *inter alia*, che “*In attuazione del principio di trasparenza, il Beneficiario*



dovrà inoltre comunicare ad Infratel Italia, all'Agcom e, a seguito della sua approvazione [da parte dell'Autorità, N.d.R.], mediante pubblicazione sul proprio sito web, anche agli operatori interessati, il listino dei servizi wholesale su rete NGAN e FWA predisposto sulla base delle linee guida definite dalla stessa Agcom, che comprenda le condizioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi attivi e passivi di accesso all'ingrosso alla rete e la possibilità di acquistare singoli elementi intermedi. Inoltre, l'OR del Beneficiario dovrà prevedere adeguati SLA e penali in linea con le pertinenti Offerte di Riferimento di TIM";

VISTA la delibera n. 420/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione del Listino dei servizi di accesso all'ingrosso forniti nelle aree di cui al piano Italia 1 Giga dal concessionario di aiuti di stato Open Fiber*”;

VISTA la delibera n.19/24/CIR, del 12 giugno 2024, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa (ULL/SLU, Colocazione, WLR, Infrastrutture NGAN, Backhaul, VULA, Bitstream rame e Bitstream NGA) per gli anni 2022 e 2023*”;

VISTA la lettera di Open Fiber S.p.A. acquisita il 21 dicembre 2023, avente ad oggetto “*Aggiornamento delle condizioni economiche di offerta del servizio di colocazione in aree del Piano Italia a 1 Giga*”;

CONSIDERATO che, in tale lettera, la società Open Fiber in qualità di aggiudicataria nei lotti nn. 2 (Puglia), 6 (Toscana), 7 (Lazio), 8 (Sicilia), 9 (Emilia-Romagna), 10 (Campania), 12 (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), 13 (Lombardia) delle concessioni di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso, in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload*, nell'ambito del Piano “*Italia a 1 Giga*”, ha presentato una richiesta di aggiornamento delle condizioni economiche applicabili per il 2024 ai servizi *wholesale* di colocazione del Listino per le aree grigie, già approvato in prima istanza con delibera n. 420/22/CONS;

CONSIDERATO quanto segue:

Valutazione dell'istanza di Open Fiber S.p.A. di aggiornamento delle condizioni economiche di offerta dei servizi *wholesale* di colocazione forniti nelle aree individuate dal Piano “Italia a 1 Giga”.

Sommario

1. PREMESSE E QUADRO REGOLAMENTARE	4
2. LA PROPOSTA DI OPEN FIBER DI AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL LISTINO PER I SERVIZI <i>WHOLESALE</i> DI COLOCAZIONE	5
3. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ	8

1. Premesse e quadro regolamentare

La lettera di Open Fiber del 21 dicembre 2023

La società Open Fiber S.p.A. (nel seguito “Open Fiber” o “OF”) – aggiudicataria nei lotti nn. 2 (Puglia), 6 (Toscana), 7 (Lazio), 8 (Sicilia), 9 (Emilia-Romagna), 10 (Campania), 12 (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), 13 (Lombardia) delle concessioni di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso, in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload*, nell'ambito del Piano “Italia a 1 Giga” – ha presentato all'Autorità, con lettera del 21 dicembre 2023, una proposta di aggiornamento per il 2024 delle condizioni economiche dei servizi di colocazione che, in qualità di aggiudicatario del Bando, offre nelle aree individuate dal Piano “Italia a 1 Giga” (nel seguito anche “Piano”), ai fini dell'ottenimento della relativa approvazione da parte dell'Autorità.

Il Listino “Italia a 1 Giga” (nel seguito anche “Listino”) dei servizi offerti da OF nelle *c.d.* aree grigie è stato approvato con modifiche dall'Autorità con delibera n. 420/22/CONS (nel seguito anche “prima delibera di approvazione”) del 14 dicembre 2022 ed è stato successivamente integrato con:

- le condizioni tecniche ed economiche di offerta del servizio FWA (*Fixed Wireless Access*), presentate all'Autorità con lettera del 20 marzo 2023 e da questa approvate con la delibera n. 131/23/CONS del 31 maggio 2023;



- l'offerta di ulteriori servizi *wholesale* sottoposta all'Autorità con lettera del 22 maggio 2023 e da questa approvata con la delibera n. 228/23/CONS del 13 settembre 2023;
- un ulteriore profilo relativo alla durata dell'IRU (*Indefeasible Right of Use*) per la cessione di infrastrutture di posa sotterranea e aerea, proposto all'Autorità con lettera del 30 novembre 2023 e da questa approvato con la delibera n. 34/24/CONS del 6 febbraio 2024.

Per gli elementi principali del Piano, della delibera n. 406/21/CONS (le *c.d.* Linee guida) e del Listino si rimanda alla delibera n. 420/22/CONS e alle succitate delibere di approvazione delle integrazioni proposte dal Beneficiario.

Per quanto di interesse nella presente valutazione, si sottolinea *in primis* che alcune componenti di uno dei servizi offerti da OF, il servizio di “*Co-locazione al PoP*” (*cfr.* Tab.2 delle Linee guida), risultano dipendenti dal costo unitario dell'energia e che la prima delibera di approvazione del Listino prevedeva a tal riguardo “*un aggiornamento su base annuale del costo unitario dell'energia, con un valore calcolato secondo la metodologia proposta da OF*”.

Open Fiber ha quindi sottoposto all'Autorità, con lettera del 21 dicembre 2023, la richiesta di aggiornamento delle condizioni economiche applicabili per il 2024 ai servizi *wholesale* di colocazione del Listino per le aree grigie.

A seguire si illustrano: la proposta di aggiornamento del Listino per la fornitura dei servizi *wholesale* di colocazione nelle aree grigie formulata da Open Fiber e le segnalazioni ricevute in merito da tre operatori (sezione 2), le relative valutazioni dell'Autorità (sezione 3) e le considerazioni conclusive (sezione 4).

2. La proposta di Open Fiber di aggiornamento delle condizioni economiche del Listino per i servizi *wholesale* di colocazione

La delibera n. 420/22/CONS, di approvazione del Listino OF in aree grigie valido per il 2023, ha approvato la proposta di OF relativamente al metodo di calcolo per la definizione del costo unitario dell'energia; tale metodologia prevede di calcolare il costo unitario dell'energia attraverso la somma delle seguenti componenti:

- Prezzo Unico Nazionale (PUN) medio, ossia il valore corrispondente alla media dei PUN rilevati mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME)¹ (il valore per il 2023 è stato approvato considerando il PUN medio sul periodo temporale tra il 01/07/2021 ed il 30/06/2022).

¹ <https://www.mercatoelettrico.org/it/>

- *Spread* del 5% rispetto al valore medio del PUN, che rappresenta il costo medio che la stessa società corrisponde al proprio fornitore di energia elettrica per l'intermediazione sul mercato energetico.
- Percentuale imputabile alle c.d. “*perdite di rete*” fissata pari all’ultimo valore all’epoca disponibile, come aggiornato dall’Autorità di regolamentazione del settore elettrico (ARERA).
- “*Oneri accessori*” corrispondenti al valore medio delle altre componenti di spesa sui consumi sostenuti da OF in un periodo temporale coerente con quello individuato per il calcolo del valore medio del PUN; tale voce comprende tutti i costi aggiuntivi, previsti anche da ARERA, che non sono inclusi nelle altre voci sopra riportate.

Inoltre, la suddetta delibera ha stabilito che “*il Listino dovrà prevedere un aggiornamento su base annuale del costo unitario dell’energia, con un valore calcolato secondo la metodologia proposta da OF, ma calcolando tutti i valori medi su base annuale (dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 per la prima versione del Listino), con un mark-up per la valorizzazione delle perdite di rete allineato a quello ultimo pubblicato da ARERA (10% per la prima versione del Listino)*”.

Sulla base di tali previsioni, la società Open Fiber ha predisposto la seguente proposta di aggiornamento per il 2024 delle condizioni economiche del servizio di collocazione al PoP (rif. lettera del 21 dicembre 2023).

Condizioni economiche del servizio di co-locazione proposte da OF			
Dimensione	Potenza	Telaio 600x300	Telaio 600x600
rack intero	0,5 kW	3.853,3 €	4.117,6 €
	1 kW	7.414,6 €	7.678,8 €
	1,5 kW	10.975,9 €	11.240,1 €
	2 kW	14.537,2 €	14.801,4 €
1/2 rack	0,5 kW	3.707,3 €	3.839,4 €
	1 kW	7.268,6 €	7.400,7 €
	1,5 kW	10.829,9 €	10.962,0 €
	2 kW	14.391,1 €	14.523,3 €

Tabella 1 - proposta di aggiornamento delle condizioni economiche per il 2024



La società nella lettera segnala che “la determinazione dei corrispettivi riportati in tabella si basa su un costo unitario dell’energia elettrica pari a **0,3752 €/kWh**, determinato tenendo conto delle variazioni intervenute durante l’orizzonte temporale tra il 1° luglio 2022 e 30 giugno 2023 con riferimento ai seguenti parametri:

- Prezzo Unico Nazionale (PUN): 0,2469 €/kWh;
- Oneri accessori: ████████ €/kWh”.

In sostanza, i valori di cui alla tabella n.1 precedente sono stati calcolati da OF direttamente a partire dal valore del costo unitario dell’energia elettrica – proposto dalla Società pari a **0,3752 €/kWh** per il 2024, in aumento rispetto al valore approvato per il 2023 di 0,3393 €/kWh – secondo quanto indicato nella Tabella n.2 delle Linee guida di cui alla delibera n. 406/21/CONS.

Tale proposta è stata pubblicata da Open Fiber sul sito *web* dei servizi all’ingrosso offerti dalla società nell’ambito dei Piani di aiuti di Stato; 3 operatori, potenziali acquirenti dei servizi all’ingrosso nelle aree del Piano, hanno segnalato all’Autorità la necessità di intervenire sul valore del prezzo dell’energia elettrica pubblicato da Open Fiber per il 2024, ritenuto dagli operatori elevato.

Secondo gli operatori, il valore proposto da OF non corrisponde ad un costo efficiente né ad un costo effettivo sostenuto da quest’ultima per l’acquisto dell’energia e, se confermato, sarebbe dannoso per il mercato con un impatto negativo sulla capacità degli operatori di accedere alla rete oggetto di finanziamento pubblico.

Secondo le società, sulla base di quanto approvato con delibera n. 420/22/CONS, l’aggiornamento del costo dell’energia elettrica andrebbe calcolato considerando gli oneri accessori ed il PUN (e conseguentemente le perdite di rete e lo *spread*) utilizzando i valori degli ultimi 12 mesi disponibili ed ossia da Aprile 2023 a Marzo 2024. La finestra temporale 01/07/2022-30/06/2023 proposta da OF, sottolineano le società, include la seconda metà del 2022, caratterizzata da un picco del valore del PUN.

Le società evidenziano come nella seconda metà del 2022 nessun operatore aveva avviato la commercializzazione dei propri servizi nelle aree del Piano “Italia a 1Giga” e pertanto in tale periodo OF – in relazione ai servizi di collocazione offerti sulla rete oggetto di finanziamento pubblico – non ha dovuto far fronte ad alcun costo aggiuntivo derivante dal picco del costo dell’energia osservato nel 2022.

Gli operatori ritengono inoltre che, secondo la delibera n. 406/21/CONS, i prezzi di OF non dovrebbero essere superiori a quelli che annualmente saranno approvati nelle OR di TIM ed evidenziano che il costo dell’energia che OF può applicare deve tener conto dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della *commodity* energetica da OF.

Una delle società propone inoltre di applicare per OF il medesimo approccio già previsto per TIM, basato sull’applicazione – in attesa di un conguaglio a fine 2024 – di

un canone dell'energia elettrica basato sul costo dell'energia del 2023; successivamente OF, sulla base del costo dell'energia che l'Autorità approverà a consuntivo per il 2024, provvederà poi a fatturare agli OAO quanto dovuto in proporzione all'eventuale variazione di prezzo intervenuta nel 2024 rispetto al 2023.

La sezione che segue riporta le valutazioni dell'Autorità svolte per la verifica della correttezza del valore proposto da OF del costo unitario dell'energia, valido per il 2024.

3. Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità ha auditato la società Open Fiber in data 21 marzo 2024 al fine di acquisire chiarimenti circa la proposta di aggiornamento del Listino comunicata con la lettera del 21 dicembre 2023; in data 25 marzo 2024 la società ha fornito le integrazioni documentali richieste ed infine, in data 3 giugno, ha fornito un ulteriore aggiornamento dei dati richiesti in precedenza. Le valutazioni che seguono, pertanto, si basano su tutte le informazioni acquisite sopra menzionate, nonché tengono conto delle segnalazioni ricevute dagli operatori come riassunte nella sezione precedente.

Si richiama che la proposta di Listino OF per le aree del Piano “*Italia a 1 Giga*” è stata approvata con modifiche con delibera n. 420/22/CONS, sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida per le condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributi pubblici, adottate con delibera n. 406/21/CONS, coerentemente con gli Orientamenti della Commissione europea del 2013².

I suddetti Orientamenti, vigenti all'epoca dell'adozione delle Linee guida, indicano che, per quanto riguarda le condizioni economiche dei prodotti di accesso all'ingrosso che il beneficiario dell'aiuto di Stato deve fornire tramite le infrastrutture finanziate, queste dovrebbero basarsi sui principi stabiliti dalle ANR e sull'uso di un *benchmark* di prezzo, che rappresenta il limite massimo di prezzo applicabile dal beneficiario dell'aiuto di Stato. Per la definizione del *benchmark* rilevano i prezzi medi (pubblicati) che prevalgono nelle aree più competitive – della nazione o dell'Unione – per servizi confrontabili; in assenza di prezzi pubblicati si suggerisce il riferimento a quelli regolati o comunque approvati dalle ANR ed infine, in assenza di prezzi pubblicati o regolati, si suggerisce il riferimento al principio dell'orientamento al costo.

Nello specifico i servizi *wholesale* di collocazione includono, tra l'altro, il consumo dell'energia elettrica necessaria per alimentare gli apparati dell'operatore cliente collocato presso i PoP della società ospitante (OF nel caso in esame).

Anche alla luce dell'estrema variabilità del prezzo dell'energia rilevata in Italia nel biennio 2021-2022, comune a tutte le principali quotazioni europee dell'elettricità, con la delibera n. 420/22/CONS si è ritenuta ragionevole la proposta di OF di legare il costo

² Comunicazione della Commissione europea (2013/C 25/01)



unitario per il consumo di energia al valore medio del PUN rilevato in un arco temporale di 12 mesi, in quanto in grado di riflettere pienamente gli andamenti e le quotazioni del mercato energetico.

Infatti, il Prezzo Unico Nazionale esprime la media pesata in euro/MWh dei prezzi di vendita all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia e rappresenta quindi a tutti gli effetti un *benchmark* di prezzo per l'energia elettrica all'ingrosso, in quanto è sulla base delle fluttuazioni dell'indice PUN dell'energia elettrica che i fornitori calcolano il costo dell'energia per il cliente finale.

Si richiama che con la formula approvata con la prima delibera di approvazione del Listino, il prezzo dell'energia calcolato risulta indicizzato al PUN e, oltre ad un fattore di "*spread*" del 5% rispetto a tale PUN, tale prezzo include le *c.d. "perdite di rete"*, al tasso stabilito da ARERA, ed infine gli "*oneri accessori*", a loro volta stabiliti in via principale dal regolatore di settore.

Pertanto, la formula approvata, oltre ad essere basata su un *benchmark* di prezzo, anche nell'ipotesi che i contratti di approvvigionamento della "materia energia" non riflettano linearmente le variazioni del PUN ma abbiano una struttura tariffaria diversa, rappresenta una ragionevole *proxy* nel medio-lungo periodo dei costi effettivamente sostenuti da Open Fiber.

Si precisa che la metodologia applicata nel caso di OF si distingue da quella prevista per l'approvazione delle OR di TIM, in quanto per l'operatore SMP vige un vincolo restrittivo di orientamento al costo mentre, per quanto sopra illustrato, nel caso di aiuti di Stato gli Orientamenti della Commissione stabiliscono una preferenza generale per l'uso di un *benchmark* di prezzo, quale riferimento massimo per le condizioni economiche applicabili da parte del beneficiario.

Per tale ragione, appare in *primis* opportuno confermare per il 2024 la formula di calcolo dell'energia, già approvata per il 2023 per OF, riparametrando le componenti di costo – inclusa quella relativa agli oneri accessori – sulla base del periodo temporale più recente disponibile. In merito all'individuazione di tale periodo temporale, occorre fare una specifica valutazione, in quanto il periodo considerato da OF ai fini della definizione del prezzo applicabile nel 2024 va dal luglio 2022 al giugno 2023.

Richiamando quanto stabilito con la delibera n. 420/22/CONS, si osserva che l'Autorità in tale occasione ha precisato che "*il calcolo del valore medio degli oneri accessori va effettuato coerentemente con il calcolo del valore medio del PUN, ossia utilizzando gli ultimi 12 mesi disponibili (nel caso in esame, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022)*". In sostanza in quell'occasione l'Autorità ha richiesto di allineare il periodo temporale utilizzato per la stima degli oneri accessori al periodo proposto per il calcolo del PUN medio, utilizzando gli ultimi dati disponibili più recenti, che nel caso specifico andavano dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 (la richiesta di approvazione da parte di OF era stata ricevuta dall'Autorità nel mese di luglio 2022).



Si rammenta che l'Autorità nelle proprie valutazioni, ai sensi degli Orientamenti, si limita ad approvare l'equità e la ragionevolezza della proposta di prezzi del Concessionario, ai sensi di quanto indicato nelle Linee guida di cui alla delibera n. 406/21/CONS; in questa valutazione di equità e ragionevolezza, l'utilizzo dei dati più recenti disponibili appare essere un principio certo. Peraltro, alla luce delle elevate dinamiche di variazione dei prezzi dell'energia riscontrate, anche nell'ambito delle recenti approvazioni delle Offerte di Riferimento di TIM questo principio è stato ribadito, prima con la delibera relativa ai prezzi TIM 2022-2023 (delibera n. 132/23/CONS) poi con l'analisi dei mercati dell'accesso pubblicata con delibera n. 114/24/CONS, infine con l'approvazione delle OR TIM 2022-2023 (delibera n. 19/24/CIR).

Pertanto, l'Autorità ritiene corretto sviluppare le proprie valutazioni con riferimento ad un periodo temporale che include i dati disponibili più recenti ai fini della definizione dei prezzi dei servizi per l'anno 2024, **ossia nel caso specifico i dati che si riferiscono al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, ad oggi disponibili** e che possono essere utilizzati per la valutazione del prezzo applicabile – in via retroattiva – dal gennaio 2024. Tale periodo temporale è diverso – si ribadisce – da quello preso in considerazione da OF (luglio 2022-giugno 2023) e riflette condizioni di mercato differenti e più aggiornate.

Poiché nel periodo preso in considerazione, che intercorre dal mese di gennaio 2023 al mese di dicembre 2023, il quadro regolamentare del settore elettrico è inoltre variato rispetto al periodo luglio 2021- giugno 2022 considerato nella prima approvazione del Listino, fermi restando il valore dello *spread* e delle “*perdite di rete*” ivi stabilite (e confermate da ARERA anche per il 2023 pari al 10% del prelievo per le utenze in bassa tensione³), si è resa necessaria anche la verifica dei costi effettivamente sostenuti da Open Fiber per la componente dei c.d. oneri accessori (rispetto ai quali gli oneri di sistema costituiscono un sottoinsieme il cui valore risulta variabile a seconda del mese esaminato).

Al fine di rivalutare il costo dell'energia su di un periodo diverso da quello utilizzato da OF nella sua proposta, sono stati quindi acquisiti ulteriori dati da OF,⁴ relativamente alla variazione mensile nel corso del 2023 degli oneri suddetti, in applicazione della formula approvata con delibera n. 420/22/CONS. In tal modo, si è potuto quindi **ricalcolare il costo unitario dell'energia elettrica per l'anno 2024, considerando il periodo temporale specificato dal gennaio 2023 al dicembre 2023, pervenendo ad una stima pari a 0,2579 €/kWh (inferiore al valore proposto da OF pari a 0,3752 €/kWh).**

Tale valore appare essere maggiormente rappresentativo delle condizioni attuali del mercato energetico, che vedono una tendenza ad una riduzione del costo energetico rispetto a quanto sperimentato nel corso del 2022. La riduzione valutata del prezzo

³ Cfr. Deliberazione ARERA 22 marzo 2022 117/2022/R/EEL

⁴ Cfr. nota di risposta di OF del 03/06/2024 (protocollo Agcom n. 0152969).

unitario dell'energia appare peraltro ragionevole ed in grado di riportare i prezzi dei servizi di co-locazione ad un livello comparabile con i valori approvati per TIM nell'ambito dell'approvazione dell'OR dei servizi di co-locazione 2023 (*cf.* delibera n.19/24/CIR); in particolare, il valore del costo unitario dell'energia approvato per OF risulta di poco maggiore del valore di costo per TIM.⁵

La riduzione rispetto al prezzo unitario dell'energia proposto da OF è determinata, in sostanza, dall'utilizzo di un periodo di applicazione della metodologia – approvata per il Listino OF in aree grigie con delibera n. 420/22/CONS – differente da quello proposto da OF; lo scorrimento di 6 mesi della finestra temporale di riferimento implica, infatti, che il periodo individuato risulti più recente e maggiormente rappresentativo delle condizioni aggiornate del mercato energetico.

Si ritiene che tale approccio, che utilizza gli ultimi dati disponibili più recenti relativi al periodo gennaio-dicembre 2023, non contraddica quello utilizzato con delibera n. 420/22/CONS. Non si ravvedono dunque motivazioni per un cambio metodologico – come richiesto dagli operatori nelle segnalazioni – giacché la metodologia basata sul PUN (applicata su di un periodo temporale aggiornato) appare essere in grado di cogliere le dinamiche del mercato energetico ed il suo mantenimento è preferibile al fine di garantire certezza regolamentare al mercato, nonché continuità di condizioni per la società assegnataria dei fondi pubblici.

Con riferimento al confronto con i prezzi presenti nell'OR di TIM relativa all'anno di riferimento, si fa presente che nelle Linee guida per il Piano *“Italia a 1 Giga”*, mentre si fa un generale riferimento al *“Prezzo definito nell'OR TIM”*, per i costi di co-locazione al PoP si specifica la condizione *“Costo unitario dell'energia a cura dell'operatore”*; ciò è stato previsto proprio per garantire una maggiore flessibilità nella fissazione di tale parametro di costo, in un periodo di particolare variabilità dei costi energetici. Nell'ambito della valutazione di equità e ragionevolezza, quindi, il riferimento al prezzo approvato nell'OR di TIM – seppure valido come elemento di *benchmark* – non è strettamente vincolante e non può rappresentare, relativamente allo specifico servizio di fornitura di energia elettrica, un *price cap* assoluto.

Con riferimento alla necessità di considerare nella determinazione di tale costo i benefici fiscali goduti su tale bene da OF, si fa presente che nel periodo 2022-2023 OF non ha di fatto venduto servizi di co-locazione nell'ambito del Piano *“Italia a 1 Giga”* e pertanto non vi sono benefici fiscali di cui ha potuto godere in tale periodo, relativamente ai PoP oggetto di finanziamento pubblico.

Sulla possibilità di considerare meccanismi che prevedano aggiustamenti dei prezzi *“a conguaglio”*, sulla base dei valori effettivi dei parametri registrati nel periodo di

⁵ La delibera n.19/24/CIR ha approvato per l'OR 2023 di TIM un valore di 0,2023 €/kWh che tiene conto anche dei crediti di imposta beneficiati da TIM a fine 2022, rispetto ad un calore di costo rilevato dalle fatture di Telenergia di 0,2199 €/kWh.



effettivo utilizzo, possibilità segnalata anche da OF, vale quanto già evidenziato sopra, ossia che una modifica di carattere metodologico non appare opportuna in quanto ad oggi non motivata. L'utilizzo del periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dei prezzi, in particolare, consente di utilizzare dati aggiornati, e di procedere con l'approvazione definitiva agli inizi dell'anno di applicazione, limitando al minimo gli effetti retroattivi.

In caso di un significativo scostamento dal prezzo stabilito *ex-ante* degli effettivi costi del mercato energetico in corso di anno, si ritiene che OF possa comunque presentare istanza eccezionale di revisione del prezzo del costo energetico, che l'Autorità potrà prendere in considerazione al fine di ristabilire condizioni effettive e che riflettano i costi attualizzati, con la possibilità di effettuare eventuali conguagli nei confronti degli operatori co-locati.

Considerato tutto quanto sopra riportato, l'Autorità ritiene di approvare l'adeguamento economico per l'anno 2024 dei servizi di collocazione al PoP presenti nel Listino "*Italia a 1 Giga*" stabilendo un costo unitario dell'energia pari a 0,2579 €/kWh, in riduzione del 31% circa rispetto ai valori proposti da Open Fiber, in conformità alle Linee guida e alla delibera n. 420/22/CONS.

CONSIDERATO tutto quanto sopra rappresentato,

RITENUTO opportuno, in conclusione, approvare, ai sensi della delibera n. 406/21/CONS, sulla base dei criteri di equità e ragionevolezza, la proposta di aggiornamento del Listino dei servizi di collocazione offerti da Open Fiber per il 2024 nell'ambito del Piano "*Italia a 1 Giga*", con le modifiche sopra rappresentate;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione dell'aggiornamento del Listino di Open Fiber dei servizi di collocazione validi per il 2024 nelle aree individuate dal Piano Italia a 1 Giga

1. È approvato, con le modifiche di cui al comma 2, ai sensi della delibera n. 406/21/CONS e sulla base dei criteri di equità e ragionevolezza, nel rispetto di quanto indicato nei Bandi di Infratel Italia S.p.A., l'aggiornamento per il 2024 del Listino dei servizi di collocazione offerti da Open Fiber S.p.A. nelle aree individuate dal Piano *Italia a 1 Giga*;
2. Il costo unitario dell'energia elettrica per i servizi di collocazione offerti da OF per l'anno 2024 è pari a 0,2579 €/kWh. Il Listino è formulato da Open Fiber tenendo conto

di tale valore approvato;

3. La società Open Fiber S.p.A. pubblica sul proprio sito *web* il Listino dei servizi di collocazione offerti nelle aree individuate dal Piano “*Italia a 1 Giga*” valido per il 2024, integrato come indicato al comma 2 del presente articolo.

Il presente provvedimento è notificato alla società Open Fiber S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba